

P769

1081 Cold  
C.P. (C.A.)  
S. E. (S. E.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROTEZIONI INTERNAZIONALI SIRACUSA
09 MAR 2010
POSTA ENTRATA

IL TRIBUNALE DI CATANIA  
Prima Sezione Civile

Il Giudice Istruttore, dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.10531/2009 R.G.,  
promossa da

[REDACTED]

RAPPR. E DEF. DALL' [REDACTED] PER MANDATO A MARGINE DEL  
RICORSO INTRODUTTIVO;

- Ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello  
Status di Rifugiato di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elett. dom. presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato-  
domiciliataria;

- Resistente

posta in decisione all'udienza del 19/1/2010.

**In Fatto ed in Diritto**

Deve essere, preliminarmente, considerato che la materia del riconoscimento  
della protezione internazionale di cittadini extracomunitari è regolata dal D.Lvo  
19/11/2007, n. 251 e dal D.Lvo 28/1/2008, n. 25 e che, ai sensi dell'art. 35  
D.Lvo 28/1/2008, n. 25, va ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di

Oggetto: straniero

Sergio Centaro

0931729505

Catania, atteso che l'articolo 35 attribuisce la competenza al tribunale "che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento" (che, nel caso in questione, è quella di Siracusa.

Rilevata la tempestiva proposizione del ricorso deve essere dichiarato che non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità del decreto di rigetto per mancata traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, atteso che il procedimento concernente la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e quella subordinata di riconoscimento del diritto di asilo politico non si configura come impugnazione in senso stretto di un provvedimento amministrativo ma ha per oggetto la posizione giuridica soggettiva del richiedente del quale il tribunale è chiamato ad accertare un determinato status, sicché non rilevano gli eventuali vizi della procedura amministrativa poiché non espressamente richiamati dal legislatore;

ritenuto che l'art. 34 co. IV D.Lvo n. 251/2007 ha operato una equiparazione, quanto agli effetti, tra il "permesso di soggiorno umanitario" di cui all'art. 5 co. VI D.Lvo n. 286/98 e l'introdotta "permesso per protezione sussidiaria", nel senso che per i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto, al momento del rinnovo, è rilasciato il permesso per protezione umanitaria con conseguente rinnovo triennale;

ritenuto, peraltro, che deve escludersi una equiparazione sostanziale tra le due figure in quanto le stesse sono fondate su presupposti differenti, giacché l'art. 32 co. III D.Lvo 25/08 precisa che la Commissione Territoriale competente, ove ritenga possano sussistere i presupposti dell'art. 5 cit., trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del relativo permesso di soggiorno: ciò comporta che tale permesso non può essere concesso dalla Commissione Territoriale, né può essere disposto dal giudice in sede di reclamo;

considerato ancora che l'utilizzazione di termini "trasmissione degli atti" ed

Luca  
Santo

“eventuale rilascio” evidenziano una valutazione discrezionale dell'autorità destinataria della trasmissione (il Questore) con conseguente difetto di giurisdizione da parte del tribunale in ordine alla domanda di permesso per motivi umanitari e giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 7933\2008 in ordine alla valutazione politico-amministrativa della sussistenza delle ragioni di protezione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari);

ritenuto che, con riferimento alla domanda principale formulata dal ricorrente -- con cui lo stesso ha chiesto accertarsi il suo diritto soggettivo alla status di rifugiato in riforma del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione Territoriale --, la stessa non è fondata e va, pertanto, rigettata;

considerato, invero, che la qualifica di rifugiato politico richiede quale fattore determinante il fondato timore di essere personalmente perseguitato e il carattere della persecuzione in atto (o temuta) deve emergere dagli atti e a tal fine l'istante è tenuto ad indicare specifici motivi di gravità del pericolo che grava sullo stesso e deve fornire la prova di quanto dedotto;

considerato che l'onere di provare la sussistenza di tali requisiti ricade sullo straniero, in applicazione delle regole sul riparto della prova (Cass. N. 3845\2006), sia pure attenuato dalla situazione del richiedente, come ora espressamente previsto dall'art. 3 D.Lvo 251\2007;

ritenuto che, nel caso in esame, il ricorrente ha, invece, fornito adeguati elementi di prova in ordine alla subordinata domanda di protezione sussidiaria, poiché in atti vi sono le dichiarazioni del ricorrente e riferimenti ad una situazione di conflittualità che fanno fondatamente ritenere che possano sussistere serie difficoltà in ordine al mantenimento di garanzie democratiche esistenti nel suo Paese d'origine.

Rilevato, peraltro, che sono stati dedotti e provati adeguati elementi in ordine al fatto di essere “personalmente” perseguitato per motivi di sesso, come risulta dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nelle due audizioni richieste dalla Com-

0931729505

missione Territoriale (che, evidentemente, ha ritenuto di dover richiedere ulteriori approfondimenti dal ricorrente, anche se, poi, ha adottato un provvedimento di rifiuto) e che appare, pertanto, ovvia la conseguenza -- tenuto conto che, in Ghana, esiste una legislazione specifica contro l'omosessualità - che se il richiedente ritornasse nel paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno quale la tortura o, quanto meno, altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

Pertanto, come indicato, può trovare accoglimento il capo di domanda di protezione sussidiaria.

Ritenuto che, in ordine alla formulata domanda di asilo, a differenza del precedente orientamento della Corte di Cassazione (secondo cui era immediatamente precettivo il disposto di cui all'art. 10 Cost.: Cass. 1997\4674; Cass. 1999\907), la S.C. ha affermato che, in assenza di una legge organica sull'asilo politico attuativa del dettato di cui all'art. 10 co.III Cost., ed in considerazione del fatto che le diverse leggi succedutesi nel tempo hanno compiutamente regolato soltanto la categoria del rifugiato politico e configurato la domanda di asilo come esclusivamente finalizzata al riconoscimento di tale qualifica, il diritto contemplato dalla disposizione in esame deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso ed alla permanenza ed al soggiorno nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero ad accedervi al solo fine di essere ammesso alla procedura amministrativa di riconoscimento dello status di rifugiato e non ha contenuto legale diverso e più ampio del diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per la durata dell'istruttoria della relativa pratica (Cass. N. 25028 del 25\11\2005, nn. 26278 e 26279 del 2\12\2005; nn. 3845 e 3846 del 22\2\2006, tutte di analogo tenore).

E' meritevole di considerazione, altresì, la circostanza che l'art. 2 lett. B) D.Lvo n. 25\2008 esplicitamente equipara la domanda di asilo alla domanda di rifugio, per cui, nel caso di specie, la proposta domanda di asilo non può trova-

Caroten  
Capo

re accoglimento , essendo stata quella di rifugio rigettata.

Alla luce delle deduzioni sopra riportate deve essere, pertanto, ribadito che [redacted] ha diritto allo status di protezione sussidiaria ed al conseguente rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 23, co.2, D. Lgs. 251/2007, essendo stata provata la sussistenza di validi motivi per ritenere che, in caso di rientro in patria, l'odierno ricorrente andrebbe incontro al pericolo di subire un danno grave alla persona (art. 14 D. L.vo 251/2007).

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali data la complessa evoluzione normativa e le ragioni della decisione;

P. Q. M.

Il giudice unico,definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.10531/2009 R.G.,accoglie la domanda di [redacted] e riconosce allo stesso lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.Compensa interamente tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in Catania il 27/2/2010.

IL CANCELLIERE C2  
Dot.ssa [redacted] COITSESE

IL GIUDICE  
(dr. Sergio Gentaro)

Depositata in Cancelleria il 4 MAR. 2010  
Il Direttore di Cancelleria

IL CANCELLIERE C2  
Dot.ssa [redacted] COITSESE

Comunicazione trasmessa  
all'Ufficio di Cancelleria  
il 4 MAR. 2010  
per la notifica al Sign.  
[redacted]

[Handwritten signature]